

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Articolo 1 FINALITA'

1 – In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987 n. 14, è istituita una Consulta Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legge n.125 del 10 Aprile 1991, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

2 – La Consulta ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopra menzionati.

3 – La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

Articolo 2 COMPITI

1 - La Consulta Pari Opportunità ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale.

Articolo 3 COMPOSIZIONE E DURATA

1 – La Consulta è costituita da:

- a) L'Assessore o il Consigliere con delega per le Pari Opportunità, componente di diritto in qualità di Presidente;
- b) Dirigente del settore di competenza o suo delegato, componente di diritto;
- c) Donne elette in Consiglio Comunale, componenti di diritto;
- d) Oltre ai componenti di diritto di cui ai punti a) b) e c) fanno parte della Consulta un numero minimo di 7 e un massimo di 9 di donne che possiedano competenze ed esperienze relativamente alle pari opportunità e alle differenze di genere, nei vari campi del sapere, culturale, sociale e professionale.

2 - Le candidature delle componenti di cui al punto d) debbono pervenire all' Assessore o al Consigliere con delega per le Pari Opportunità entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione mediante bando, corredate da curricula dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili. Le autocandidature saranno esaminate da un gruppo di lavoro

composto dall'Assessore, dal Dirigente e dai Capigruppo Consiliari, che proporrà al Sindaco, a cui compete la nomina, una graduatoria formulata secondo quanto esposto al comma successivo.

I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti la Consulta delle Pari Opportunità devono tener conto della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione nell'associazionismo femminile; garantendo inoltre una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del lavoro produttivo e professionale, di quello socio-sanitario e assistenziale, scolastico, istituzionale e politico, della comunicazione, della cultura, della famiglia e, per quanto possibile, la rappresentatività di tutte le fasce d'età.

2 - Le componenti la Consulta restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Articolo 4 FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1 - La Presidente convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare.

La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno.

2 - Il Presidente può delegare le proprie funzioni per un periodo determinato ad un membro della Consulta stessa, scelto dallo stesso Presidente.

3 - Per la validità delle riunioni della Consulta è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. Nel caso in cui uno dei componenti la Consulta non partecipi senza giustificato motivo alle riunioni per tre sedute consecutive, viene considerato decaduto e sostituito con atto del Sindaco.

4 - La convocazione deve avvenire mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. La Convocazione può avvenire anche per mezzo telematico, previa autorizzazione dei singoli membri componenti la Consulta.

5 - Ai lavori della Consulta, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

6 - Le decisioni della Consulta sono assunte a voto palese. Nel caso in cui si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per la proposta di modifica del presente regolamento. Delle sedute della Consulta viene redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione di ciascuna presso gli uffici comunali.

7 - La Consulta può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Consulta. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Consulta, anche rappresentanti esterni alla Consulta e al Consiglio Comunale.

8 - Il funzionamento della Consulta Pari Opportunità, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale comunale

Articolo 5 ATTIVITA'

1. La Consulta esprime proposte ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 2. In particolare:

- svolge attività di ricerca sulla condizione femminile nell'ambito Comunale;
- valuta lo stato di attuazione nel Comune delle Leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile,
- promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità,
- raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli,
- opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna,
- promuove la partecipazione delle donne alla vita politica ed alla gestione della pubblica amministrazione,
- promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune,
- favorisce la creazione di sinergie e reti tra realtà e luoghi femminili.

2 - La Consulta esprime pareri richiesti dagli organi di governo del Comune sugli atti ed iniziative da questi promosse.

Articolo 6 *RAPPORTI DI COLLABORAZIONE*

1 - La Consulta sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale; in particolare:

- con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali, nonché con la Consulta Regionale Femminile Autonoma della Toscana;
- con la Commissione Nazionale Pari Opportunità e con analoghi organismi a tutela delle Pari Opportunità istituiti presso l'Unione Europea;
- con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 7 *RISORSE*

1 - La Consulta Pari Opportunità ha un proprio bilancio che corrisponde a un fondo annuale attribuito dal bilancio Comunale; esso potrà essere incrementato da contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private e privati cittadini.

2 - Il Comune mette a disposizione della Consulta Pari Opportunità le attrezzature, i servizi, il personale amministrativo per le funzioni di segreteria e le risorse necessarie al suo funzionamento secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Economato.

3 - I membri della consulta possono partecipare, per fini informativi e solo previa autorizzazione del Presidente della Consulta stessa a corsi, seminari e convegni organizzati da altri enti e/o organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità, aventi per tema le pari opportunità e/o argomenti ad esse inerenti.